



Delibera n. 125/2016

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 13/2016

Oggetto: nomina dei nuovi componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Ricerca ai sensi dell'articolo 12, comma 2, dello Statuto dell'INAF.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo del 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, n. 200, che istituisce l'Istituto Nazionale di Astrofisica;

VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il "Riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica";

VISTA la Carta Europea dei Ricercatori, allegata alla raccomandazione della Commissione Europea numero 2005/251/CE del 11 marzo 2005;

VISTO il Decreto-Legge 3 ottobre 2006, numero 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, numero 286, ed, in particolare, l'art. 2:

- comma 138, che ha previsto l'istituzione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) la quale "(...) svolge le seguenti attribuzioni: a) valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'università e della ricerca; b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.";
- comma 139, che prevede che "I risultati delle attività di valutazione dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l'allocatione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca.";

VISTA la Legge 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 236, che definisce i principi e i criteri direttivi della "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca", ed, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165", ed, in particolare, l'articolo 4, comma 1, come modificato dall'articolo 23, comma 2, del Decreto-Legge 12 settembre 2013, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, numero 128, che recita: "La ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto



legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5 del presente decreto, e considerando la specifica missione dell'ente nonché tenendo conto, per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del fondo e soggetta ad incrementi annuali, dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) (...). I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro.”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, numero 76, con il quale è stato adottato il regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, ed, in particolare, l'art. 3:

- comma 1, lettera a), il quale prevede che l'Agenzia “(...) valuta la qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione, ricerca, ivi compreso il trasferimento tecnologico delle università e degli enti di ricerca, anche con riferimento alle singole strutture dei predetti enti; (...)”;
- comma 2, il quale prevede che “costituiscono tra l'altro oggetto della valutazione di cui alla lettera a) del comma 1 (...) la qualità dei prodotti della ricerca, valutati principalmente tramite procedimenti di valutazione tra pari; l'acquisizione di finanziamenti esterni, l'attivazione di rapporti di collaborazione e lo scambio di ricercatori con soggetti pubblici e privati; (...)”;
- comma 3, che dispone che “Nello svolgimento delle sue attività l'Agenzia utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori più appropriati per ogni tipologia di valutazione, anche in riferimento a diversi ambiti disciplinari (...)”;
- comma 4, il quale dispone che “Le attività di valutazione di cui ai commi 1 e 2 sono svolte su richiesta del Ministro anche nei confronti dei centri e consorzi interuniversitari e dei consorzi per la ricerca universitaria, nonché di altre strutture universitarie e di ricerca.”;

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, numero 240, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 gennaio 2011, numero 10, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;

VISTO

lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 7 marzo 2011, numero 14, emanato con Decreto Presidenziale del 10 marzo 2011, numero 25, ed entrato in vigore il 1° maggio 2011, ed, in particolare, l'art. 12, comma 2, ai sensi del quale la valutazione delle attività di ricerca dell'INAF “(...) viene effettuata da un organismo di valutazione nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Scientifico dell'ente composto da tre esperti individuati nella comunità scientifica di riferimento che operano a titolo gratuito.”;

VISTO

il “Disciplinare di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica”, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 6 dicembre 2015, numero 28, del 21 marzo 2016, numero 16, e del 19 ottobre 2016, numero 107, ed, in particolare, l'articolo 8;

- CONSIDERATO** che il mandato degli attuali componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Ricerca, costituito con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 6 febbraio 2012, numero 10, è scaduto il 5 febbraio 2015;
- ATTESE** pertanto, la necessità e l'urgenza di avviare le procedure per il rinnovo della composizione dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Ricerca dell'Istituto Nazionale di Astrofisica;
- ACQUISITA** la proposta del Consiglio Scientifico in merito alla designazione dei nuovi componenti del predetto Organismo;
- PRESO ATTO** di quanto emerso nel corso del dibattito e degli esiti della votazione;

DELIBERA

alla unanimità dei presenti,

Articolo 1

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, dello Statuto dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, è costituito l'Organismo Indipendente di Valutazione della Ricerca (OIVR) dell'INAF con la seguente composizione:

- **Sandro D'Odorico** (European Southern Observatory);
- **Andrea Santangelo** (Institute of Astronomy and Astrophysics - Kepler Center, Eberhard-Karls Universität Tübingen);
- **Giovanna Tinetti** (University College of London - Department of Physics and Astronomy).

Articolo 2

Il mandato dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Ricerca è a titolo gratuito, ha durata triennale, decorrente dalla data del presente provvedimento, e può essere confermato una sola volta.

L'incarico di componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Ricerca è incompatibile con incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o con rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. L'incompatibilità sussiste anche ove tali incarichi o rapporti siano stati ricoperti nei tre anni anteriori alla nomina.

L'Organismo Indipendente di Valutazione della Ricerca stabilisce autonomamente le modalità del proprio funzionamento e nomina al suo interno un Presidente.

Articolo 3

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Organismo Indipendente di Valutazione della Ricerca opera tenendo conto di specifici obiettivi e indicatori, secondo le modalità individuate dall'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR) per assicurare il ciclo di gestione della performance dei ricercatori e dei tecnologi, in coerenza con i principi contenuti nella Carta Europea dei Ricercatori, allegata alla raccomandazione della Commissione Europea n. 2005/251/CE dell'11 marzo 2005.




Articolo 4

Entro un termine comunicato annualmente dal Presidente, l'Organismo Indipendente di Valutazione della Ricerca consegna al Consiglio di Amministrazione una relazione contenente i risultati della propria attività di valutazione.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo Indipendente di Valutazione della Ricerca può avvalersi del supporto degli Uffici della Direzione Scientifica.

Roma, 18 novembre 2016

Il Segretario



Il Presidente